

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n° 5724
Uff. Amm. vo

Brindisi, li 16 MAG. 1961

OGGETTO: Assegnazione di allog-
gi in locazione semplice.-

Al Sig. Fino Samiano
Via Lombardia - Letto No scala 4/5
Brindisi

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato conces-
so un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istiti-
tuto, sito in Via Ranalo, lotto 22 scala - interno 6

Detto alloggio è composto di vani utili 4 oltre accesso
ri equivalenti a vani legali 6.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto,
Via Casimiro n°9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato
bollettino di c/c postale, il versamento della somma di L. 15.688-
come appresso dovute:

- | | |
|---|--|
| a) - Mensilità di fitto e servizi dal <u>10-5-1961</u> al <u>10-6-1961</u>
L. <u>1.662</u> vano x vani <u>6</u> L. <u>9.472-</u> | |
| b) - Canone consumo acqua normale..... L. <u>500-</u> | |
| c) - Contributo nelle spese di illumina-
zione alle scale..... L. <u>150-</u> | |
| d) - I.G.E. 3% su a)..... L. <u>300-</u> | |
| TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO...L. <u>10.922-</u> | |
| e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)...." <u>32766-</u> | |
| f) - Deposito spese contrattuali....." <u>2000-</u> | |
| TOTALEL. <u>15.688</u> | |

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di conse-
gna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il 18 maggio corrente, sarà dichiara-
ta rinunciataria dell'alloggio.

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

Bol. n° 813
del 15-5-61 di L. 15.688

raccomandata

SPETT. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto FINO Damiano;abitante in Brindisi
Via Marche N.43(Case per S.T.),chiede l'autorizza-
zione per il cambio del proprio alloggio con quello
occupato dal sig.Cairo Cosimo-Via Remo 63-di pro-
prietà di codesto On.Istituto.=

Analoga domanda ho inoltrata alla Commissione per
le Cse per S.T.presso il Comune di Brindisi.=

Con ossequi

Fino Damiano

Via Marche N.43

Brindisi

12. h. 1961

[Handwritten signature]

A

I. A. C. P. - Brindisi	
PROT. N. 5139	14 APR. 1961

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 502)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. FINO DAMIANO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6 del 22° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 10.860 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 2.366

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1962

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario

CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74

Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo.

Parte da trattenerne in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Formale 140 Boll. Uff. 1915

REZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

..... voi. delle denunce
..... del campione unico

..... ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

Dimora di ciascuno.

Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

Hanno avuto oppure avranno.

Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi^odenunzianti.....^e(3) ed il

Sig. FINO DAMIANO

..... hanno avuto

..... convenzioni che (4)

10 - 8 6

..... esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6 del 22° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

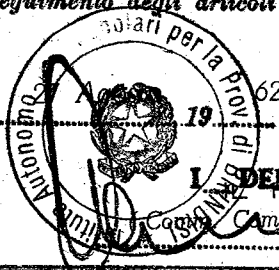
..... durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

..... corrispettivi pattuiti: L. 10.866 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

..... addì



I DENUNZIANTE (7)

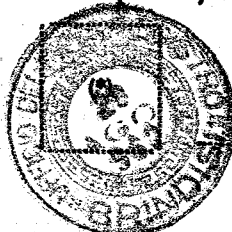
Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1962 19 al N. 2744

..... foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Vincenzo*

IL CASSIERE

Bollo a calendario



IL DIRETTORE
REGGENTE
(Dott. Davide Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ILL/NO SIG.PRESIDENTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto FINO Damiano, abitante in Brindisi
alla Via Marche N.43 int.5 Case per S.T., venuto
a conoscenza che in Via Romolo si renderà libero
l'alloggio appartenente a codesto ON.Istituto, at-
tualmente occupato dal sig.COSIMO C A I R O, contro
il quale è in corso pratica di sfratto, chiede alla
S.V. voler disporre che detto alloggio ~~gli~~ venga
assegnato allo scrivente.

Con allegato

Brindisi, 21.4.1951

Damiano Fino

I. A. C. P. - Brindisi
5325
PROT. N.
24 APR. 1951

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 4198

Brindisi, li 7/8/61

AL SIG. Fino Damiano

Lotto 22° Scala Ch. Int. 8

Via Bandiera

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 4.796 per vano.

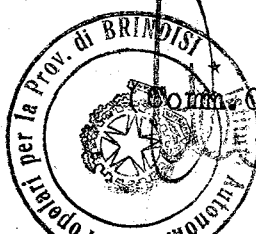
Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 6.05.

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 11.842 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>4.796</u> vano per vani <u>6.05</u>	£ . <u>10.866</u>
b- Canone consumo acqua normale.....	£ . <u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale	£ . <u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....	£ . <u>326</u>
	<u>11.842</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si dà comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)